

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

REGOLAMENTO COMUNALE PER DISCIPLINARE L'UTILIZZO DELLE AREE SPECIALI A GESTIONE PUBBLICA PER USO LIBERO DESTINATE AD ALAGGIO, VARO, SOSTA BARCHE E DELLE RELATIVE STRUTTURE DI SERVIZIO (previsto dall'art. 15.1.4 del Piano Demaniale Marittimo Comunale approvato con delibera consiliare n. 23 del 5/6/2014 e pubblicato sul BURA sezione ordinaria n. 24 del 18/6/2014).

INDICE

ARTICOLO	TITOLO
1	Finalità e principi
2	Ambito di applicazione
3	Disposizioni generali
4	Utilizzo e criteri per l'assegnazione del posto barca
5	Modifica dell'assegnazione del posto barca
6	Rimozione barca e sgombero aree
7	Decadenza dall'assegnazione del posto barca
8	Revoca dell'assegnazione del posto barca
9	Danni
10	Sanzioni
11	Criteri per l'affidamento del servizio di pulizia e controllo delle aree speciali a gestione pubblica per uso libero adibite ad alaggio, varo e sosta barche
12	Criteri per l'affidamento di attrezzature di servizio per la piccola pesca munita di licenza
13	Norme transitorie e finali

Art. 1- FINALITA' E PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo e sosta di barche individuate alle tavole 8C e 8E del Piano Demaniale Marittimo Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 5/6/2014 e pubblicato sul BURA sezione ordinaria n. 24 del 18/6/2014 (di seguito denominato PDMC vigente).
2. Le aree speciali a gestione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere utilizzate esclusivamente in forma gratuita e libera per tutti gli utenti della spiaggia così come previsto dall'art. 15.1.4, lett. D) del PDMC vigente.
3. Per barche s'intendono imbarcazioni e piccoli natanti non superiori ad otto metri o comunque di stazza non superiore a tre tonnellate.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le aree di cui al precedente articolo sono individuate alle tavole 8C e 8E del PDMC vigente e precisamente:
 - tav 8C: litorale di Roseto degli Abruzzi n. 1 alaggio a gestione pubblica per uso libero tra il Lido Aragosta a sud e fascia di deflusso (fosso dell'Accolle) a nord;
 - tav. 8E: litorale di Cologna Spiaggia n. 2 alaggi a gestione pubblica per uso libero tra la spiaggia libera n. 30 a sud e la spiaggia libera n. 31 a nord.
2. Le suddette aree saranno delimitate da paletti e cime a cura di questo Comune, tramite il II Settore (LL.PP.), mediante l'apposizione di cartelli, eventualmente redatti in più lingue, che identificheranno anche la natura dell'area speciale - alaggio a gestione pubblica per uso libero, così come previsto dal PDMC vigente.

Art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nelle zone suindicate è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini ed altri accessori, nonché sostare ed effettuare la balneazione nel corridoio di lancio prospiciente l'area stessa.
2. Non è consentita la sosta delle barche senza la prescritta autorizzazione, salvo casi di forza maggiore.
3. I corridoi di lancio dovranno essere impegnati dalle imbarcazioni per il tempo strettamente necessario alla manovra, salvo casi di emergenza.
4. Le barche non dovranno stazionare al di fuori del posto assegnato, salvo casi eccezionali o di emergenza (mareggiate, lavori, ecc..) e comunque, cessato l'evento, dovranno essere prontamente ricollocate al proprio posto a cura del proprietario, entro le 24 ore successive.
5. Tutte le barche autorizzate dovranno obbligatoriamente esporre il numero loro assegnato in sede di autorizzazione, per una pronta identificazione. Il numero deve essere apposto sulla prua dell'imbarcazione, sotto il bordo, e rimanere ben visibile anche in caso di copertura alla stessa.
6. E' vietato:
 - a) lasciare le barche senza copertura di teli, in caso di non utilizzo;
 - b) lasciare le barche in modo indecoroso, sporche e prive di manutenzione;

c) lasciare rifiuti di qualsiasi genere e natura abbandonati nell'area assegnata.

7. Il titolare dovrà mantenere pulita la propria imbarcazione e l'area utilizzata ed è tenuto a rimuovere i depositi di materiale spiaggiato depositandoli nelle aree apposite che verranno indicate.

8. E' fatto divieto assoluto di cessione del posto barca, pena la decadenza della relativa assegnazione.

9. Ai sensi di quanto previsto dall'art.15.1.4 del PDMC vigente è consentita l'installazione di attrezzature fisse o mobili da spiaggia o di servizio utilizzabili anche per piccola pesca munita di licenza.

Art. 4 – UTILIZZO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA

1. I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un posto barca nelle aree di cui al precedente art. 2 potranno, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico da parte del Comune, produrre apposita istanza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso posta elettronica certificata indirizzata al Sindaco, specificando i propri dati personali e l'area prescelta tra quelle individuate e indicate all'art. 2, a cui andranno poi allegati i documenti dell'imbarcazione (assicurazione, certificato d'uso del motore e fotografia dell'imbarcazione). Espletata favorevolmente l'istruttoria, verrà assegnato al richiedente un numero di postazione, fino ad esaurimento delle stesse, all'interno dell'area di alaggio prescelta. Per l'assegnazione si terrà conto della data di arrivo, dell'istanza al protocollo del Comune, e in caso di più domande pervenute lo stesso giorno prevarrà quella presentata prima cronologicamente, facendo riferimento all'orario apposto dal protocollo sulla pratica. Nel caso in cui l'area prescelta sia interamente occupata, ne verrà data notizia scritta al richiedente, con l'invito a presentare nuova istanza in altra area individuata per quella destinazione d'uso. Qualora il richiedente non intenda più mantenere la propria imbarcazione nell'area destinata ad alaggio a gestione pubblica per uso libero è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune.

2. Non è concedibile più di un posto barca a nucleo familiare, salvo il caso di disponibilità di posti non assegnati per mancanza di ulteriori richieste.

3. I posti barca che si renderanno nel corso del tempo disponibili, per diverse ragioni, saranno assegnati attingendo da un'apposita graduatoria redatta sulla base delle richieste pervenute ed applicando i criteri su elencati.

4. Il registro delle imbarcazioni e dei proprietari dei posti barca assegnati sarà custodito presso la Polizia Municipale e sarà aggiornato ogni anno.

Art. 5 - MODIFICA DELL'ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA

1. Per motivi di interesse pubblico o al fine di razionalizzare la distribuzione delle aree riservate ai posti barca, il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva l'insindacabile potestà di effettuare modifiche e spostamenti delle aree concesse, provvedendo ad assegnare agli utenti aree diverse, anche in altra zona, rispetto a quelle precedentemente assegnate. Da tale spostamento l'assegnatario non potrà vantare nulla e nessun indennizzo ad alcun titolo; all'assegnatario verrà rilasciata nuova autorizzazione mantenendo le stesse scadenze dell'assegnazione precedente.

2. Il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva di revocare temporaneamente o in via definitiva, l'assegnazione per cause di forza maggiore e per pubblica utilità, senza pretesa alcuna da parte dell'assegnatario.

3. Il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva la facoltà, per il tempo necessario, previa apposita ordinanza, di spostare o far spostare dagli assegnatari le barche che occupano zone interessate da manifestazioni, lavori urgenti o che, per altre cause di forza maggiore, devono essere sgomberate. Da tale spostamento l'assegnatario non potrà vantare pretesa alcuna.

Art. 6 – RIMOZIONE BARCA E SGOMBERO AREE

1. Per ragioni di pubblico interesse o necessità, tramite apposita ordinanza, può essere disposto lo sgombero a cura e spese dei proprietari delle barche delle aree occupate dalle barche medesime.

2. Le imbarcazioni e gli accessori, di cui si conoscono i proprietari, non rimossi nei termini, saranno rimosse d'ufficio con spese ed oneri a carico dei proprietari inadempienti, oltre alla sanzione prevista per inosservanza dell'ordinanza medesima.

3. Le imbarcazioni o altri oggetti il cui proprietario non risulti identificato e/o identificabile, saranno rimosse d'ufficio e trattati come "oggetti rinvenuti", ai sensi del Codice Civile. Al proprietario che, entro un anno dalla rimozione, rivendichi l'imbarcazione o altri oggetti rimossi, saranno addebitate le spese di rimozione e custodia, oltre alla sanzione prevista per inosservanza dell'ordinanza di rimozione o sgombero.

Art. 7 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA

1. In caso di decesso del titolare, il posto barca potrà essere mantenuto, a seguito di apposita richiesta, inoltrata dagli eredi al Comune entro il termine di sei mesi dalla data del decesso del dante causa. Al termine di tale periodo l'assegnazione decade.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da un controllo effettuato dal Comune di Roseto degli Abruzzi, emerga la non veridicità delle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di assegnazione, l'assegnatario decadrà dall'assegnazione stessa del posto barca.

8. - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA

1. In caso di violazione di quanto previsto dal presente regolamento o per comportamento negligente dell'assegnatario e proprietario dell'imbarcazione, il Comune procederà alla revoca dell'assegnazione del posto barca.

2. In caso di revoca, qualora il proprietario non dovesse provvedere alla rimozione dell'imbarcazione entro i termini prescritti, il Comune provvederà alla rimozione forzata dell'imbarcazione e alla custodia a pagamento. Il Settore Lavori Pubblici quantificherà le spese conseguenti alla rimozione risultanti dalle ore di lavoro impiegate, dai Km. percorsi e dai giorni di permanenza presso il deposito comunale o altro deposito convenzionato.

3. Il ritiro dell'imbarcazione rimossa potrà essere effettuata dal proprietario solo previa presentazione della ricevuta di pagamento delle spese per la rimozione e custodia sostenute dal Comune.

4. Per comportamento negligente è da intendersi:

- la permanenza della barca in evidente stato di abbandono;
- l'assenza ingiustificata e prolungata dell'imbarcazione dal posto assegnato;
- il mancato rispetto delle modalità di stazionamento indicate nel presente regolamento, in altri disciplinari emanandi e previste dalla normativa vigente;
- l'occupazione del suolo demaniale in maniera eccessiva rispetto alla superficie dell'area assegnata per il posto barca;
- qualsiasi altro comportamento contrario ai dettati del presente regolamento.

Art. 9 – DANNI

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi non risponde di nessuna perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi.

2. Il Comune non risponde, altresì, di eventuali furti di natanti o compiuti a bordo dei natanti nell'area di approdo e stazionamento.

3. Le imbarcazioni dovranno essere munite di apposita polizza assicurativa R.C. per eventuali danni causati dalla imbarcazione stessa, in ogni caso i proprietari assegnatari del posto barca sono totalmente responsabili della custodia delle imbarcazioni di proprietà e dei danni arrecati a cose e/o persone.

4. L'amministrazione si intende in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e genere, presente e futura, nei confronti degli assegnatari dei posti barca.

Art. 10 – PROVVEDIMENTI E SANZIONI PER OCCUPAZIONE ABUSIVA

1. L'occupazione di un posto barca da parte di soggetto privo di titolo, comporterà l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di € 200,00 e ad un massimo di € 1.200,00; l'occupante sarà diffidato ad allontanarsi dal posto barca abusivamente occupato entro il termine di 24 ore dalla diffida. Decorso detto termine, l'Ufficio procederà alla rimozione forzata dell'imbarcazione, che sarà depositata presso il deposito comunale o un rimessaggio autorizzato, con totale spesa a carico del trasgressore.

Art. 11 - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CONTROLLO DELLE AREE SPECIALI A GESTIONE PUBBLICA PER USO LIBERO ADIBITE AD ALAGGIO, VARO E SOSTA BARCHE

1. L'affidamento per il servizio di pulizia e controllo delle aree speciali di cui al presente regolamento può essere fatto, previa approvazione e pubblicazione di bando pubblico, ad Associazioni senza fine di lucro, cooperative, società ed enti che hanno nell'ambito del proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere tale attività, fermo restando che le suddette zone speciali dovranno essere utilizzate esclusivamente in forma gratuita e libera per tutti gli utenti della spiaggia, così come disposto dall'art. 15.1.4 lett. d) del PDMC vigente.

Il bando pubblico dovrà prevedere che le attrezzature di servizio realizzate nelle aree speciali di cui all'art.2 del presente regolamento, siano controllate e oggetto di manutenzione e custodia da parte del soggetto affidatario del servizio con modalità tali da garantirne un effettivo utilizzo da parte degli utenti della spiaggia. Per le attrezzature destinate alla pesca (box per rimessaggio attrezza da pesca) l'affidatario del servizio dovrà garantirne l'utilizzo ai titolari di licenza di piccola pesca. Tale affidamento può avere la durata massima di sei anni.

2. Il servizio su dette aree, da chiunque effettuato, deve essere improntato ai seguenti principi:

- efficienza delle strutture da garantire anche attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- legalità da assicurare attraverso attività di controllo e vigilanza volta a verificare il rispetto da parte dell'utenza delle norme del presente regolamento e di tutte le altre norme di sicurezza e convivenza civile.

3. L'affidamento per il servizio sulle predette aree dovrà essere garantito da idonea polizza assicurativa per qualsiasi tipo di danno causato che possa derivare a cose, animali e persone.

Art. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione all'albo pretorio comunale

2. Il presente regolamento sarà trasmesso a tutti gli organi competenti secondo le vigenti leggi.

3. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia, in particolare il Codice della navigazione ed il relativo regolamento d'attuazione.